

STATUTO A.I.P.A. Reggio Calabria ODV

ART. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "AIPA" ODV, C.F.: 92035010807. Solo dopo l'iscrizione al RUNTS (registro unico nazionale terzo settore) la denominazione dell'associazione diventerà A.I.P.A. Reggio Calabria ODV ETS. Le modifiche allo statuto originale si rendono necessarie per adeguare lo stesso al decreto legislativo 117/2017 (il Cdts, codice del Terzo settore).

1.2 I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza, di democrazia e di utilità sociale che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

1.3 La durata dell'associazione è illimitata.

1.4 L'associazione ha sede in Reggio Calabria, presso l'UOSD Microcitemie-Emofilia servizio di emostasi e trombosi presidio Ospedaliero "Morelli" del G.O.M. di Reggio Calabria, viale Europa, s.n.c..

1.5 E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'assemblea degli associati. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. Potrà comunque svolgere la propria attività sull'intero territorio nazionale e anche all'estero. L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

ART. 2 - Finalità, interesse e attività dell'associazione.

2.1 L'associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.2 L'associazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge e tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività.

2.3 L'associazione è senza fini di lucro e con l'azione prevalente diretta, personale e gratuita dei propri aderenti e di eventuali collaboratori esterni.

2.4 Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, l'Associazione si propone, nei limiti dei mezzi patrimoniali disponibili, anche convenzionandosi con Enti Pubblici e Privati, di patrocinare, promuovere, organizzare, gestire in proprio o con tramite di altri da essa autorizzati, iniziative, manifestazioni, incontri scientifici divulgativi, pubblicazioni, attività svolte per:

- Realizzare iniziative e progetti volti al miglioramento della qualità della vita dei propri associati e dei loro famigliari nonché di tutti i pazienti in terapia anticoagulante;
- Fare azione di proselitismo in ambito locale;
- Facilitare gli scambi di formazione scientifica e patrocinare convegni di studio;
- Sollecitare l'intervento e la collaborazione delle Autorità, degli Enti Istituzionali, di Società private e cittadine mediante la divulgazione di opuscoli conoscitivi relativi all'anticoagulazione evidenziandone l'importanza sociale ed il ruolo che esse rivestono;
- Offrire agli organi Istituzionali Locali una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione e stimolo;
- Collaborare con l'Autorità locale, con gli Istituti e Servizi Dipartimentale e/o Universitari per l'organizzazione e il miglioramento dell'assistenza sanitaria in favore dei pazienti anticoagulati e delle loro famiglie;
- Reperire mezzi finanziari occorrenti per perseguire le finalità istituzionali, anche mediante pubbliche sottoscrizioni;
- Elargire Borse di Studio per personale atto alla ricerca scientifica specifica della malattia nell'ambito delle proprie competenze territoriali.
- Elargire donazioni liberali a favore di altre associazioni aventi finalità simili.



2.4 Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione può anche avvalersi di lavoratori dipendenti, di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari'. (art.33 D.Lgs. 117/2017)

2.5 L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

ART. 3 - Associati all'associazione

3.1 Sono associati effettivi tutti coloro che ne fanno richiesta e che siano annualmente in regola con la quota associativa. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o al socio. La decisione è inappellabile. L'esclusione potrà avvenire dopo aver sentito l'interessato e dovrà essere comunicata, entro 30 giorni dalla data decisione del Consiglio Direttivo.

3.2 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.

3.3 Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- decesso;
- comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- dimissioni volontarie;

La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

ART. 4 - Diritti e doveri dei soci.

4.1 I soci hanno diritto a:

- partecipare alle Assemblee degli associati (se in regola con il pagamento del contributo);
- votare direttamente, o per delega. I neo associati acquisiscono il diritto di voto trascorsi i primi 3 (tre) mesi dalla loro ammissione alla qualifica di socio;
- conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- esaminare i libri sociali presentando giustificata richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- fruire dei servizi offerti dall'associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4.3 I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa annuale (entro il 31 Gennaio);
- contribuire allo svolgimento delle attività preventivamente concordate;

Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei termini e nei modi consentiti dalla legge e su delibera del Consiglio Direttivo;

ART. 5 - Patrimonio ed entrate

5.1 Il patrimonio dell'Associazione può essere costituito dai beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Il patrimonio dell'Associazione deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto

5.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività volte al raggiungimento dello scopo sociale da:

- quote e contributi degli aderenti e di privati;
- contributi di organismi internazionali, dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche anche finalizzati alla realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- eredità, donazioni, con beneficio d'inventario;
- entrate derivanti da iniziative marginali commerciali e promozionali, finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni altra entrata permessa dalla legge e accettata dall'Associazione.
- I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare..

E' fatto assoluto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.

ART. 6 - Organi sociali dell' Associazione

6.1 Organi dell' Associazione sono:

- Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il collegio dei revisori dei conti e quello dei probiviri (obbligatori al raggiungimento di determinati parametri dell'associazione);

Gli organi sociali e il collegio dei revisori dei conti e quello dei probiviri, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio Direttivo può altresì scegliere, in alternativa ai Revisori dei Conti, di affidarsi ad un commercialista iscritto all'albo anche estraneo all'associazione medesima.

ART. 7 - Assemblea degli associati

7.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all' Associazione.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo e di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.

7.3 La convocazione può essere fatta in via ordinaria o straordinaria. Quella ordinaria deve essere fatta almeno una volta l'anno e comunque ogni volta che si renda necessario per l'esigenza dell' Associazione.

7.4 La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti; in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

L'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;

L'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo dell'anno precedente).

L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal consiglio Direttivo.

Altri compiti dell' Assemblea ordinaria sono:

- Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- Approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- Fissare l'ammontare della quota associative su proposta del Consiglio Direttivo.

7.5 Dopo ogni Assemblea deve essere redatto il verbale nel registro delle assemblee degli associati. Le decisioni dell' Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

7.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.

7.7 L'avviso di convocazione è inviato, entro un ragionevole lasso di tempo prima della stessa, mediante comunicazione diretta a tutti i soci che specifichi la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire mediante qualunque mezzo di comunicazione consentito, purchè rimanga traccia della convocazione stessa.

7.8 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. In seconda convocazione le deliberazioni dell' Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.9 Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richiesti, la convocazione dell'assemblea straordinaria e le maggioranze previste dal codice civile.

7.10 Per le votazioni in assemblea, ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di un altro aderente.

Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dall' Assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici componenti. Il numero deve essere dispari. Resta in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

8.2 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i componenti il Presidente ed un Vice Presidente, il tesoriere e il segretario.

8.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno 3 volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e soggetti che il direttivo ritiene utili per il raggiungimento dei fini statuari o per il buon funzionamento della associazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

8.4 Competenze del Consiglio Direttivo:

- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- Fissare le norme per il funzionamento dell' Associazione;
- Sottoporre all'approvazione dell' Assemblea il bilancio consultivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall' Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- Nominare il Segretario e il Tesoriere, che devono essere scelti tra le persone che compongono il Consiglio Direttivo;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti;
- Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata degli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dalla legge e dal bilancio;

- Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione;

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate successivamente alla nomina. Il mandato dei componenti così nominati scade con quello degli altri componenti.

ART. 9 - Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

- 9.2 Il Presidente: dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea degli associati, del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per gli adempimenti necessari.

Di fronte ai soci, ai terzi, ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.10 - Collegio dei Revisori dei Conti

Quando la legge lo impone, l'Assemblea può eleggere un Collegio dei revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio dei revisori:

- Elegge tra i suoi componenti il Presidente
- Esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;

- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

L'istituzione del collegio dei revisori diviene obbligatorio in caso di raggiungimento dei limiti dimensionali dell'Associazione prevista, dal D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore.

Art. 11 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art. 12 - Bilancio

12.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. Se presente il collegio dei revisori, i bilanci devono essere portati a conoscenza dello stesso almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

12.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

12.3 Il bilancio deve coincidere con un anno solare.

12.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'art 2. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

Art. 13 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'associazione

13.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dell'Assemblea degli associati, convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devolute ad altre ODV ed ETS operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore. L'eventuale devoluzione, però, sarà possibile solo dopo il parere favorevole dell'ufficio del Runt: nella fase transitoria e fino all'istituzione del Runt, le ODV e gli enti non commerciali dovranno ricevere il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 14 - Libri sociali.

14.1 L'associazione deve tenere obbligatoriamente i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati o aderenti (tenuto a cura dell'organo di amministrazione);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli associati, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico (tenuto a cura dell'organo di amministrazione);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo (tenuto a cura dell'organo di riferimento);
- il libro dei volontari attivi;
- il libro delle adunanze dell'organo di controllo, quando presente, (tenuto a cura dell'organo di riferimento);
-

Art. 15 - Assicurazione dei volontari.

L'associazione ha l'obbligo di assicurare i volontari attivi, iscritti nel libro dei volontari, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 16 - Regolamenti interni

Il consiglio direttivo può emanare regolamenti interni per la disciplina e l'organizzazione delle attività dell'Associazione. I regolamenti possono individuare ruoli e compiti del personale volontario, dei dipendenti e degli associati al fine di delineare nel dettaglio le linee organizzative ed operative non espressamente descritte all'interno dello Statuto Sociale. I regolamenti possono venire proposti, dal Presidente o da un membro del consiglio direttivo, per l'approvazione al Consiglio Direttivo stesso. I regolamenti non possono avere effetto retroattivo, sono una fonte subordinata allo Statuto e non possono quindi modificarne le disposizioni.

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiederne copia personale.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e a quanto disposto dal D.Lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i., Codice del Terzo Settore.

1

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AIPA
IL GIORNO 30 APRILE 2019, ESSENDO ANDATA DESERTA LA
RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
IN PRIMA CONVOCAZIONE ALLE ORE 9,00, LA MEDESIMA
E' STATA CONVOCATO IN SECONDA CONVOCAZIONE LO
STESSO GIORNO ALLE ORE 16,00.

SONO PRESENTI I SOCI COME DA ELENCO ALLEGATO.
GLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO SONO:

- 1) APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO AIPA 2018 E
BILANCIO PREVENTIVO AIPA 2019;
- 2) MODIFICHE STATUTO ASSOCIATIVO IN OTTEMPERANZA
AL NUOVO REGOLAMENTO DEL TERZO SETTORE;
- 3) PARTECIPAZIONE DI UNA DELEGAZIONE AIPA DI
REGGIO CALABRIA ALL'ASSEMBLEA SOCI FEDER-AIPA,
CAE SI TERRA' A ROMA NEL MESE DI GIUGNO;
- 4) VARIE ED EVENTUALI.

ALLE ORE 16,15 APRE L'ASSEMBLEA IL PRESIDENTE
PAOLO CALABRO' ILLUSTRANDO IL BILANCIO CONSUNTIVO
DEL 2018 E QUELLO PREVENTIVO DEL 2019.

DETTI BILANCI VENGONO PROPOSTI ALL'ATTENZIONE
DELL'ASSEMBLEA CHE APPROVA ALL'UNANIMITA'.

SI PASSA AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

IL PRESIDENTE ILLUSTRANDO LE MODIFICHE INDEROGABILI

ALLO STATUTO ASSOCIATIVO IN BASE ALLA CIRCOLARE

DEL MINISTERO DEL LAVORO DEL 27 GENNAIO 2018

DECRETO LGS 117/2017, LE MODIFICHE DA APPORTARE

ALLO STATUTO VENGONO APPROVATE IN ASSEMBLEA ORDINARIA.

SI BENEFICIA QUINDI DELLA "SEMPLIFICAZIONE" PREVISTA

DAL COMMA 2 ARTICOLO 101 CTS, INQUANTO TRATTASI DI

MODIFICHE DI CARATTERE INDEROGABILE.

L'ASSEMBLEA CHIAMATA A DEBBERARE APPROVA ALL'UNANIMITA'.

ER QUANTO ATTIENE IL 3° PUNTO ALL' ORDINE DEL GIORNO
- PRESIDENTE PER RAPPRESENTARE L'AIPA DI REGGIO
ALABRIA ALLA RIUNIONE ANNUALE FEDER-AIPA CHE SI
ERRA' A ROMA NEL PROSSIMO MESE DI GIUGNO, PROPONE
'INVIO DI 2 COMPONENTI IL DIRETTIVO.
'ASSEMBLEA DEI SOCI PRENDE ATTO E APPROVA ALLA
INANIMITA'.

CON ESSENDOCI NULL'ALTRO DA DISCUTERE E DELIBERARE
'ASSEMBLEA VIENE DICHIARATA SCIOLTA ALLE ORE
17,10.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
PAOLO CALABRO'
Paolo Calabro'

IL SEGRETARIO
SALVATORE CALABRO'
Salvatore Calabro'

23 MAG. 2019

Registrazione

Composto

di Paolo Calabro'

Montonale di Reggio Calabria

IL DIRETTORE

IL DELEGATO ALLA FIRMA (*)

Assistente Tributario

(Daniela Calia)